

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO E ALLA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE LEGALI, ILLEGALI, RIVOLTO A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI DA SVOLGERSI NEI LOCALI DEL DIVERTIMENTO SERALE E NOTTURNO DI BOLOGNA, NEI CONTESTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI MUSICALI.

Codice unico intervento S01232710374202000057

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio avente ad oggetto interventi di riduzione del rischio e di prevenzione dalla dipendenza da sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti, giovani – di seguito denominati "utenza principale" –, da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno, nei contesti di aggregazione giovanile e in occasione di grandi eventi musicali di Bologna, e con il coinvolgimento diretto dei gestori dei locali e dei referenti delle associazioni di categoria, oltre che della comunità allargata e dei servizi comunali attivi sui Quartieri.

All'operatore economico aggiudicatario del servizio verrà inoltre assegnato, per la medesima durata del contratto di servizio, un immobile di proprietà del Comune sito in Bologna Via Polese 28, identificato al foglio 158 del C.F. di Bologna, mapp. 179 subalterni 1-2, ad uso magazzino, come luogo di deposito della strumentazione e del materiale necessari per svolgere l'attività di prevenzione prevista dal bando. Trattandosi di immobile il cui utilizzo è strettamente connesso all'attività del servizio posto a bando, non sarà pertanto ammesso alcun utilizzo differente, nemmeno temporaneo. La consegna dell'immobile avverrà tramite specifico verbale, da stipularsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio, e che conterrà i dettagli e le modalità di utilizzo del bene.

Inoltre, sono in dotazione al servizio le seguenti strumentazioni: 1 etilometro Alcometer 600 touch-screen/Morgan, 2 etilometri torcia AlcoBlow/Morgan, 1 strumento di analisi Protzek/Morgan, - 1 smartphone Wiko Y61. Tali strumentazioni saranno consegnate all'aggiudicatario del servizio, tramite apposito verbale, contestualmente alla stipula del contratto di servizio. L'aggiudicatario è responsabile del corretto utilizzo di tali strumenti, della loro custodia e manutenzione, ed è tenuto a dare comunicazione all' U.I. Salute e Città Sana – Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Comune di Bologna di eventuali necessità in caso di malfunzionamento, perdita o furto.

Per il dettaglio si rimanda all'allegato PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE.

Art. 2 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 24 mesi a partire dalla data di avvenuta stipula del contratto o dall'eventuale esecuzione in via d'urgenza qualora disposta. Il periodo di riferimento va dal 01/05/2022 sino al 30/04/2024. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso si ritiene cessato senza necessità di disdetta alcuna da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Valore dell'appalto

L'importo dell'appalto nel periodo di riferimento è pari a euro 143.150,82 oneri fiscali esclusi (comprensivo di euro 102.821,00 per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art.23, comma 16. D.Lgs. 50/2016).

L'importo viene corrisposto all'aggiudicataria previa presentazione di regolare fattura a cadenza mensile, come meglio specificato all'art. 5.

Per l'appalto di servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, è pari a zero.

Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio

Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nell'allegato PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE al presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 – Condizioni di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni.

Nel caso in cui la prestazione non possa essere erogata per cause imputabili alla stazione appaltante, l'aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente la programmazione delle modalità di recupero delle ore non svolte, tale recupero dovrà avvenire nei successivi quindici giorni feriali.

Le fatture elettroniche devono essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

Comune di Bologna – Area Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, C.F. 01232710374 Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna.

Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applica lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò paga al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA viene versata all'Erario.

Il pagamento viene effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui viene aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto devono essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto è sempre autorizzata ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile Unico del procedimento/direttore dell'esecuzione.

Art. 6 – Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Art. 7 – Obblighi nei confronti del personale

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente od incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione del lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell'aggiudicatario.

E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa stipulazione con la ditta contraente di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve

garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. Per l'appalto di servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, è pari a zero. Si precisa che negli oneri aziendali per la sicurezza si intendono ricompresi anche quelli derivanti dalla necessaria dotazione dei dispositivi individuali di protezione relativi all'emergenza Covid-19, come prescritti dalla normativa vigente, o altre emergenze sanitarie, per il personale che sarà utilizzato nel presente appalto.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Art.7.1 - Utilizzo di volontari e o tirocianti

Il soggetto aggiudicatario potrà, in ogni momento, proporre l'impiego di volontari che, a titolo gratuito, intendono offrire la loro collaborazione svolgendo attività di ausilio e /o di supporto nelle attività.

Il Comune autorizzerà la proposta del soggetto aggiudicatario tenendo conto, in particolare, della necessità di garantire che i volontari siano correttamente motivati e preparati a svolgere l'attività per la quale offrono la collaborazione.

In ogni momento, l'aggiudicatario potrà, inoltre, proporre che nel servizio sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto.

Lo svolgimento del tirocinio dovrà essere autorizzato dal Comune. Resta inteso che il Comune non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari e dei tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri.

Volontari e tirocinanti potranno essere proposti anche dal Comune. I volontari e i tirocinanti non potranno essere considerati operatori, né potranno sostituirli, anche solo temporaneamente e limitatamente determinate attività.

ART. 8 – Garanzie e Coperture assicurative

L'aggiudicatario così come disciplinato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell'affidamento.

Tale cauzione deve essere stipulata con Istituto bancario o con Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
3. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita
4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati

in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata prestazione della garanzia definitiva è motivo di decadenza dell'affidamento con conseguente affidamento al secondo classificato.

L'aggiudicatario, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione quali convegni, riunioni, eventi e altri;
- committenza di lavori e servizi in genere organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o altre;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle

predette polizze non esonerano l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre all'Area Welfare e promozione del Benessere della Comunità del Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Proprietà dei dati

L'aggiudicatario s'impegna a consegnare alla sola stazione appaltante, su supporto cartaceo ed in formato digitale, gli elaborati prodotti, garantendo la massima riservatezza in ordine agli argomenti oggetto della documentazione stessa. Ai risultati verrà data pubblicità previo accordo tra le parti sui criteri (tempi e modi) più opportuni. L'Amministrazione ha diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Art. 11 – Penalità

Nel caso di ritardato adempimento delle norme del presente capitolato speciale d'appalto potranno essere applicate le penalità di seguito meglio esplicitate. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato speciale d'appalto e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00, per ogni fatto;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con la stazione appaltante, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00, per ogni fatto.

In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, il Comune di Bologna provvede contestualmente a diffidare l'appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte del Comune di Bologna :

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto/contratto.

La contestazione dell'inadempimento è comunicata a mezzo pec, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Bologna.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Bologna procederà

all'applicazione delle penali individuate.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per il Comune di Bologna, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Bologna può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Bologna.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune di Bologna può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art. 12 - Risoluzione e recesso del contratto

Sono motivi di risoluzione del contratto:

- a. il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio;
- b. la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordate pari a dieci giorni nell'arco di un anno;
- c. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 9;
- d. il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti;
- e. l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica;
- f. violazione di quanto previsto all'articolo 15.

Nei suddetti casi, il Comune di Bologna comunica all'aggiudicatario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e/o ripristinare il servizio secondo le modalità concordate. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, è facoltà del Comune di Bologna di risolvere il contratto.

Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto.

In caso di risoluzione, il Comune di Bologna procede all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento relative alle competenze del Comune in materia. In tal caso nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla comunicazione di recesso da parte del Comune, da trasmettere a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno trenta giorni. Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Clausola sociale

Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesta la seguente clausola sociale, la cui accettazione è dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta: "L'appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante". In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

L'appaltatore si impegna a presentare alla Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, il progetto di riassorbimento del personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) e a dare successiva attuazione, quale specifico obbligo contrattuale, al medesimo. L'appaltatore si impegna altresì a semplice richiesta della stazione appaltante a fornire tutti i dati relativi al personale impiegato nell'appalto.

Art. 14 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

1. E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte il servizio, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

2. La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

3. Le prestazioni oggetto del presente appalto configurano un servizio sociale riconducibile all'allegato IX del d.lgs. 50/2016, cui non si applica automaticamente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105. Si ritiene che le prestazioni del servizio individuate ai punti: a) ed in particolare tenuta dei contatti con i gestori dei locali e del coordinamento delle attività; b), c), d), e) della sezione ambiti del capitolato speciale d'appalto ALLEGATO 1 : DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE debbano essere svolte direttamente dall'appaltatore in ragione della natura del servizio e della sua complessità organizzativa rispetto al coinvolgimento dei gestori/proprietari dei locali/ personale/rappresentanti di categoria, al raccordo con altri

enti/istituzioni (tra cui forze dell'ordine e 118-Medicina di urgenza) e al complessivo coordinamento delle attività.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 15 – Verifiche, controlli, rendicontazioni e monitoraggi

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione, laddove nominato, e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate. Il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'appaltatore entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante può applicare le penali previste all'art. 13 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP viene ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2, D.lgs. 50/2016.

L'Aggiudicataria deve inoltre presentare all'Area Welfare e promozione del Benessere della Comunità U.I. Salute e Città sana appositi report come meglio dettagliati nell'allegato 1 al presente capitolato speciale d'appalto e si obbliga a condividere un percorso di monitoraggio e verifica dell'erogazione del servizio oggetto dell'appalto anche con eventuali soggetti terzi individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Dirigente - Capo Area Welfare e Promozione del Benessere di Comunità.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

L'appaltatore è inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese di pubblicazione di gara sulla GURI e sui giornali.

Art. 17 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e al Codice Civile.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, le parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Gli oneri e responsabilità reciproche derivanti dal trattamento di tali dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sono disciplinate nell'"accordo per il trattamento dei dati personali" sottoscritto tra il Comune di Bologna e l'appaltatore nel quale formalmente l'appaltatore viene designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sopra citato. L'appaltatore si impegna, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 19 Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente e del conseguente contratto e' competente il Foro di Bologna.

ALLEGATO: PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Art. B1 – TIPOLOGIA ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO E DESTINATARI

Il servizio avente ad oggetto interventi di riduzione del rischio e di prevenzione della dipendenza da sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti, giovani – di seguito denominati “utenza principale”- , da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno, nei contesti di aggregazione giovanile e in occasione di grandi eventi musicali di Bologna, e con il coinvolgimento diretto dei gestori dei locali e dei referenti delle associazioni di categoria, oltre che della comunità allargata e dei servizi comunali attivi sui Quartieri.

Il contenuto degli interventi rispetto all'utenza principale si sviluppa principalmente su tre ambiti:

- stimolazione di comportamenti antagonisti alla diffusione della dipendenza da sostanze legali ed illegali;
- sensibilizzazione sui comportamenti a rischio e stimolazione all'acquisizione di comportamenti maggiormente consapevoli;
- sensibilizzazione rispetto ai rischi connessi all'incidentalità alcool-droga correlata.

Il servizio si realizza attraverso un'attività educativa svolta principalmente nella notte (educativa di strada), all'interno di locali da ballo, pub, luoghi di aggregazione e di ritrovo giovanile (rave, feste della birra, eventi musicali, serate organizzate da Centri Sociali, ecc) in collaborazione con gestori/proprietari, e grazie alla presenza di operatori qualificati permette in prima battuta l'ingaggio con l'utenza principale presente mediante utilizzo di test con l'etilometro e drugs-test anonimi e gratuiti, oltre che distribuzione di materiale di profilassi e informativo sui rischi connessi all'utilizzo di sostanze; viene altresì allestita una zona chill-out (zona di decompressione) all'interno della quale l'utenza principale può riposare, assumere gratuitamente acqua e altri generi alimentari, verificare il proprio stato psico-fisico, ed essere responsabilizzata - laddove necessario - all'uso o meno dell'auto per il ritorno a casa, all'individuazione del “guidatore designato” nell'ambito della propria compagnia amicale o di altre modalità alternative di trasporto.

Si vuole fornire all'utenza principale strumenti di autonomia per un approccio critico e responsabile ai contatti/consumi legati alle sostanze legali e illegali che possono circolare nel mondo della notte e nei contesti di aggregazione giovanile; e in caso di consumo/utilizzo già in atto, occasionale o sperimentale, si intende problematizzarne l'uso onde evitare che questo agito si trasformi in comportamenti a elevato rischio per la propria e/o altrui salute nell'immediato, o in un tempo successivo, in vere e proprie dipendenze.

Rispetto ai gestori/proprietari dei locali il contenuto degli interventi si sostanzia in incontri preparatori all'intervento notturno di prevenzione e riduzione del rischio, in confronti professionali a fronte di problematiche particolarmente stringenti - anche legate alla sicurezza - emerse durante gli interventi nella notte, alla co-costruzione di momenti di formazione – informazione, anche del personale interno, promuovendo l'accrescimento delle reciproche competenze e responsabilità, per permettere di costruire e rinforzare con e intorno all'utenza principale un tessuto di rapporti significativi, positivi e sicuri.

Il servizio infine deve essere messo in rete con i servizi educativi e di promozione della salute del Comune di Bologna e con la comunità allargata, in particolare con altri enti pubblici, istituzioni, scuole, agenzie del privato sociale, volontariato e Forze dell'Ordine, per realizzare progettualità integrate e finalizzate ad aumentare gli sforzi in campo a favore della salute dell'utenza principale.

L'evento pandemico covid-19 ha impattato in maniera significativa su luoghi e abitudini di socialità di adolescenti e giovani. La chiusura dei locali del divertimento notturno e le limitazioni d'accesso a pub, club e luoghi di aggregazione giovanile non hanno però eliminato il bisogno di socialità di adolescenti e giovani, che hanno continuato a ritrovarsi presso parchi, piazze e spazi pubblici e privati.

Si è verificato un cambiamento di luoghi, abitudini e occasioni di socialità giovanile, in continua evoluzione a seconda dell'andamento pandemico. Per questo motivo, in un'ottica di adattamento alle abitudini flessibili della socialità giovanile con l'epidemia ancora in corso, risulta necessario prevedere interventi in quei contesti di aggregazione giovanile posti al di fuori dei luoghi tradizionali del divertimento notturno (ad es. club e discoteche). Sono richieste quindi attività complementari all'educativa di strada, ma con essa in sinergia, e attività di consolidamento della collaborazione già aperta e attiva con alcuni Quartieri cittadini, al fine di monitorare fenomeni di consumo di sostanze tra gruppi informali di giovani sul territorio e di prevedere, in casi specifici di consumi problematici riscontrati, la programmazione di interventi di prevenzione e/o riduzione del rischio attraverso agganci informali, contatti diretti con l'utenza, distribuzione di materiale informativo; in casi specifici anche invio al servizio integrato con AUSL “Area 15”.

Al tempo stesso, in previsione della riapertura completa e in sicurezza dei locali del divertimento notturno, si richiede l'attivazione di contatti diretti con i gestori dei locali e i referenti delle associazioni di categoria di appartenenza, al fine di programmare interventi di prevenzione e riduzione del rischio nel pieno rispetto delle disposizioni covid-19.

Inoltre, a seguito della pandemia, si è riscontrato un incremento dell'utilizzo di internet e social network come strumenti attraverso i quali adolescenti e giovani ricercano informazioni sulle sostanze e, in alcuni casi, le acquistano per il consumo. Si ritiene quindi necessario attivare azioni di forte monitoraggio delle tendenze in atto, riscontrabili online e sui social network, in relazione al consumo e al reperimento di sostanze, nonché azioni di prevenzione e riduzione del rischio in modalità online, anche attraverso l'attivazione di un canale diretto (numero di telefono, chat) riferito al servizio a cui fare riferimento in caso di bisogno. Si ritiene inoltre necessario attivare una collaborazione stabile con la Polizia Postale e le Forze dell'Ordine che presidiano questo tipo di commercio, affinché le azioni di prevenzione possano poggiare sempre più su una condivisione veloce delle informazioni indispensabili.

L'oggetto del servizio sinteticamente definito afferisce quindi all'erogazione di attività finalizzate alla riduzione del rischio e alla prevenzione della dipendenza da sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno di Bologna, nei contesti di aggregazione giovanile e in occasione di grandi eventi musicali, con previsione di almeno 40 interventi complessivi all'utenza principale di cui almeno 5/anno per pub o similari e 5/anno per interventi /evento ad elevata partecipazione giovanile; inoltre devono essere previsti almeno 12 interventi/microeventi complessivi, 2 per ogni Quartiere cittadino, nonché un evento da organizzare entro la fine dell'anno solare per ciascuna annualità del servizio come momento di riflessione e analisi socio-pedagogica sul mondo dei consumi bolognesi.

Art. B2 Descrizione dell'attività e aspetti organizzativi

Per avere un quadro chiaro del contesto in cui si muovono questi interventi è necessario fare riferimento almeno ai contenuti delle seguenti normative regionali:

- Programma regionale dipendenze patologiche 2017-2019 (DGR 2307/2016) e aggiornamenti seguenti;
- Piano regionale sociale e sanitario 2017 – 2019 (DGR n. 1423/2017) e aggiornamenti seguenti;
- Piano regionale pluriennale per l'adolescenza 2018 – 2020 (DAR n. 180/2018) e aggiornamenti seguenti;
- Piano regionale della Prevenzione 2021-2025 (DGR n. 2144/2021) e aggiornamenti seguenti;

Target

La gestione del servizio dovrà svolgersi nella scrupolosa osservanza delle direttrici metodologiche e di contesto fissate dalle linee di indirizzo regionale sopra richiamate, nonché dalle disposizioni generali vigenti in materia e secondo la disciplina speciale contenuta nel bando di gara e degli obblighi contenuti nel capitolato speciale d'appalto.

Destinatari principali diretti del servizio sono preadolescenti, adolescenti e giovani che frequentano il mondo del divertimento serale e notturno e i luoghi di aggregazione giovanile del territorio del Comune di Bologna (definiti "utenza principale"); gestori/proprietari dei locali e rappresentanti di Associazioni di categoria; comunità allargata.

Specifiche

Il servizio, in continuità con quanto svolto negli anni precedenti è rivolto a adolescenti e giovani della cosiddetta fascia della "media adolescenza" o "giovane", fascia d'età che per vari autori va dai 14/15 ai 18/19 anni (c.d "utenza principale"), pur non escludendo la fase della preadolescenza in considerazione dell'abbassamento dell'età significativa per i primi contatti con le sostanze. Il servizio ha il compito di supportarli fino all'inizio dell'età adulta rispetto all'assunzione di eventuali comportamenti a rischio contestualizzati nel mondo del divertimento serale e notturno e nei luoghi di aggregazione giovanile. In questa fascia d'età si verificano cambiamenti sia fisici, sia psicologici: si arriva al completamento dello sviluppo fisico e si assiste alla separazione psicologica dalle figure genitoriali. Generalmente è l'età in cui vi è il rifiuto delle regole imposte e dell'autorità. L'adolescente/giovane necessita soprattutto di legarsi a gruppi di coetanei, sperimentare condotte e azioni proprie del gruppo, immedesimarsi nel contesto amicale con cui cresce e si ritrova; pertanto il servizio dovrà incoraggiare il confronto fra pari (peer education) - in questo caso dai 18 anni in su - per agevolare trasmissioni di saperi, esperienze ed emozioni in modalità orizzontale, supportando l'evoluzione della crescita in questo momento fondamentale della vita. La peer education è particolarmente indicata per questa fascia d'età, perché il gruppo dei pari gioca un ruolo fondamentale nei vari cambiamenti che il giovane/adolescente deve gestire.

Il servizio persegue alcuni obiettivi prioritari:

- riduzione dei comportamenti a rischio e prevenzione della dipendenza da sostanze legali ed illegali, con interventi da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno, in luoghi di aggregazione giovanile e in occasione di grandi eventi musicali di Bologna;
- stimolazione di comportamenti antagonisti al fenomeno dell'abuso nei consumi e implementazione di corretti stili di vita tramite approcci informativi specifici;
- coinvolgimento diretto dei gestori/proprietari dei locali, del loro personale di sicurezza, dei barman interni, e dei referenti delle Associazioni di categoria commerciale di appartenenza, oltre che della comunità allargata;
- monitoraggio della scena dei consumi bolognesi, attraverso una collaborazione con i servizi educativi dei Quartieri cittadini.

Il servizio si realizza tramite una proposta tecnica da presentare al Comune che:

- deve esplicitarsi in una serie di azioni puntualmente definite per ogni ambito tra quelli indicati in seguito dal n.1 al n. 4 definendone la connessione logica e coerente;
- deve svolgersi nel territorio di Bologna (in caso di grandi eventi musicali in territori fuori Bologna, l'intervento potrà esser attivato solo previa autorizzazione del Comune di Bologna);
- deve rispettare il monte ore minimo richiesto suddiviso per interventi di riferimento.

Ambiti:

1) attraverso un'attività educativa-pedagogica svolta nei contesti del divertimento serale e notturno e nei luoghi di aggregazione giovanile, che persegue l'intento di accompagnare l'utenza principale nel suo percorso evolutivo, cercando di fornire strumenti e informazioni adeguate e compatibili con l'età, le effettive conoscenze ed esperienze rispetto al mondo dei consumi e ai contesti di vita; si cerca di prevenire eventuali primi contatti con sostanze legali e illegali che possono dare adito ad abusi anche occasionali nonché dipendenze e, nel caso di accertati consumi già in atto, problematizzare e agire approcci critici affinché tali comportamenti si mantengano nella sfera dell'occasionale o sperimentale e non degenerino in una vera e propria dipendenza con rischio per la propria e l'altrui salute;

2) attraverso momenti di formazione, informazione e confronto con i gestori/proprietari dei locali, del loro personale di sicurezza, dei barman interni, e dei referenti delle Associazioni di categoria commerciale di appartenenza, si vuole condividere una cultura della prevenzione ai consumi e agli approcci giovanili alle sostanze che possa fungere da comune denominatore degli interventi messi in atto;

3) attraverso momenti di formazione, informazione e confronto con altri adulti di riferimento (coinvolgimento di peer di maggior età, gestori/proprietari, esercenti categorie commerciali competenti, ma anche di insegnanti, di genitori) nonché, in raccordo con gli altri interventi di prevenzione presenti sul territorio, erogati anche da altre Istituzioni/Enti, si vuole sviluppare una progettazione che coinvolga Quartieri e cittadinanza rispondendo alla volontà di costruire azioni di prevenzione come importante tassello per la declinazione di una cultura condivisa di comunità sull'approccio ai consumi (ambito c.d. di comunità allargata);

4) attraverso indagini sociologiche puntuali, si persegue l'intento di analizzare, con metodi quali-quantitativi, l'uso della strumentazione e della tecnologia specialistica oggi in commercio (drugs – test, etilometri, altro) e attraverso monitoraggi delle tendenze in atto riscontrabili online e sui social network, i mutamenti di significato nella percezione del rischio dei comportamenti di consumo dell'utenza principale nel quadro socio - culturale attuale, caratterizzato da mutamenti veloci nell'ambito dei consumi, da un livello di scolarizzazione estremamente diversificato tra giovani della stessa età, e dalla presenza di gruppi di minoranze culturali che possono essere soggetti ad una maggiore esposizione a situazioni considerate a rischio.

Il contenuto specifico del servizio per ciascun ambito come sopra descritto dovrà tener presente le linee guida della Regione Emilia-Romagna, e in modo particolare la legislazione regionale dell'Emilia-Romagna in materia di uso di sostanze psicoattive e di alcol, e dovrà favorire analisi, riflessioni e agiti coerenti con il contenuto dell'intervento preventivo.

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività minime per ciascun ambito come prima descritto:

a) per l'utenza principale:

il servizio dovrà essere strutturato con interventi nei locali del divertimento serale e notturno, nei luoghi di aggregazione giovanile e in occasione di grandi eventi musicali, per favorire l'ingaggio dell'utenza principale (ambito 1) sui temi della consapevolezza dei rischi possibili nell'uso ed abuso di sostanze legali ed illegali sotto il profilo di salute; con informazioni differenziate secondo l'età del target principale, in quanto le responsabilità (e le eventuali pene) sono diverse fra minorenni e maggiorenni; inoltre si dovranno formare ed attivare gruppi di Peer Educator nelle classi 5° (quinte) degli Istituti Superiori di Bologna già coinvolti dal Progetto Guida la notte – sezione FreeZone, per intraprendere un'attività relazionale/educativa verso coetanei e da coinvolgere nelle attività di prevenzione e promozione della salute che il Comune di Bologna svolge ordinariamente, anche nell'ambito dell'attività di prevenzione selettiva attivata dal servizio Area 15

integrato con AUSL di Bologna.

Nel corso degli interventi dovrà essere allestita una zona "info-point" e una area di decompressione (chill-out rooms) all'interno del locale o in occasione di eventi di grande richiamo giovanile e ad alto rischio di circolazione e diffusione sostanze, in cui assistere, fornire consulenza, entrare in relazione con l'utenza principale e dove poter proporre ed effettuare alcol-test (etilometri) e drugs-test a risposta rapida, nella tutela dell'anonimato e in presenza di personale qualificato, anche al fine di scoraggiare la immediata messa alla guida dell'utente principale in caso di responsi di elevata assunzione di sostanze.

Nelle chill out rooms sono inoltre realizzate le seguenti azioni:

- prevenzione dei comportamenti a rischio e dell'uso problematico di sostanze mediante diffusione di informazioni sui rischi connessi all'utilizzo delle sostanze legali ed illegali e connessi all'infezione o insorgenza di malattie sessualmente trasmissibili, in assenza di strumenti di protezione adeguati;
- distribuzione di materiali di prevenzione (es. preservativi, etilometro etc...), e in base alle necessità messa a disposizione generi alimentari, coperte termiche e strumenti di primo soccorso;
- azioni di sensibilizzazione e consapevolezza dei giovani rispetto ai rischi connessi all'incidentalità alcol-droga correlata sostenendo, all'interno dei locali o nei luoghi di ritrovo fra il gruppo di pari, l'individuazione del "guidatore designato" (guida chi non ha assunto alcol o sostanze in quella serata);
- distribuzione di materiale informativo e di orientamento ai servizi del territorio rivolto ai giovani incontrati nei diversi contesti, in collaborazione e previa autorizzazione dell'U.I. Salute e Città Sana – Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Comune di Bologna.

Il servizio avrà anche una appendice in strada, in prossimità del locale prescelto, attraverso l'uso di una unità mobile (furgone), adeguatamente attrezzata (con spese a carico dell'Aggiudicataria) che fungerà da ulteriore luogo di decompressione (chill-out) nel caso in cui all'interno del locale non vi siano condizioni sufficienti a garantire l'intervento di prevenzione in qualità.

Il servizio dovrà prevedere attività complementari all'educativa di strada, ma con essa in sinergia, e attività di consolidamento della collaborazione già aperta e attiva con alcuni Quartieri cittadini, al fine di monitorare fenomeni di consumo di sostanze tra gruppi informali di giovani sul territorio e di prevedere, in casi specifici di consumi problematici riscontrati, la programmazione di interventi di prevenzione e/o riduzione del rischio attraverso agganci informali, contatti diretti con l'utenza, distribuzione di materiale informativo; in casi specifici anche invio al servizio integrato con AUSL "Area 15". Inoltre, si richiede l'attivazione di azioni di prevenzione e riduzione del rischio in modalità online, anche attraverso l'attivazione di un canale diretto (numero di telefono, chat) riferito al servizio a cui fare riferimento in caso di bisogno.

b) per i gestori/proprietari del locale e loro personale:

Il servizio dovrà essere strutturato con il coinvolgimento preliminare dei gestori/proprietari dei locali, e del loro personale di servizio barman, security etc...per la condivisione delle azioni principali di intervento che tengano conto delle specifiche situazioni; si dovranno condividere gli spazi di prevenzione e chill out come sopra descritti; si dovranno prevedere momenti di briefing e debriefing rispetto all'intervento specifico, e step intermedi di monitoraggio-andamento degli interventi, con restituzione delle osservazioni emerse dalla serata, per articolare azioni e strumenti utili agli interventi successivi (ambito 2);

c) per rappresentanti di categoria:

Il servizio dovrà essere strutturato prevedendo incontri con i *rappresentanti di categoria*: dovrà essere attivato un percorso di coinvolgimento diretto per condividere il lavoro da svolgersi, sia sui contenuti che sulla programmazione degli interventi, e al contempo per sensibilizzare la comunità allargata e co-costruire strumenti a sostegno di un divertimento sano e sicuro (ambito 3);

d) comunità allargata e altri enti – Istituzioni – raccordi col 118

dovranno essere previsti momenti di condivisione co-costruiti con i percorsi di prevenzione presenti sul territorio, anche posti in essere da altri Enti/Associazioni, nonché con i gestori, promoters, artisti, security, forze dell'ordine, ed in particolare con la Medicina di urgenza-118, che coinvolgano i professionisti di riferimento nonché la cittadinanza tutta sia per organizzare al meglio gli interventi, sia per veicolare il lavoro svolto e per un confronto comunitario sulla percezione del fenomeno dei consumi (ambito 3);

e) rapporti con il Comune – monitoraggio - esito delle indagini e analisi di contesto:

dovrà essere previsto un adeguato sistema di indagine, monitoraggio ed analisi dell'approccio ai consumi in relazione ai contesti oggetto del servizio, anche in relazione alle tendenze riscontrabili online e sui social network, con messa a punto di questionari e altri strumenti di indagine condivisi con il Comune; dovrà essere mantenuta una costante relazione con il Comune attraverso incontri di programmazione cadenzati nel corso dell'anno; dovrà essere prevista l'organizzazione e la gestione, in accordo col Comune, di un evento conclusivo a cadenza annuale, che si ponga come momento di riflessione e analisi socio-pedagogica del

mondo dei consumi fotografando le sue caratteristiche e modifiche, a sostegno alla costruzione di una cultura condivisa relativa al consumo e alle dipendenze tout-court (ambito 4).

Gli interventi dovranno essere erogati prevalentemente presso i locali del territorio di Bologna che avranno aderito alla proposta di servizio del presente capitolato - che verrà presentata ai referenti delle Associazioni di categoria nel mese successivo alla stipula del contratto di servizio per i 24 (ventiquattro) mesi di contratto di servizio, secondo orari e modalità concordati con l'U.I. Salute e Città Sana – Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità insieme a gestori/proprietari che avranno aderito.

Saranno previste sessioni di co-programmazione, formazione e informazione de gestori-proprietari e soprattutto del loro personale che si potranno tenere occasionalmente anche di sabato e di domenica.

Inoltre presso la sede della U.I. Salute e Città Sana - Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità - Comune di Bologna e presso altri luoghi del territorio comunale di Bologna, o in modalità online, saranno previsti incontri programmazione e monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento, oltre che per l'organizzazione di eventi e incontri diretti alla comunità allargata e a professionisti.

L'attività dell'appaltatore dovrà inoltre garantire una conoscenza precisa dell'organizzazione dei Servizi educativi, sociali e sanitari di supporto alla persona nel territorio di Bologna e del servizio Area 15 integrato con AUSL Bologna; sarà infatti necessario saper dare risposte certe e tempestive dell'esatto percorso di invio ai servizi nel caso in cui emergano situazioni di disagio evidente se non già conclamato. L'invio dovrà essere comunque concertato con l'U.I. Salute e Città Sana - Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità.

Tutte le attività dovranno essere erogate con carattere di continuità nell'arco di 24 mesi previsti da contratto, e comunque facendo riferimento al programma di dettaglio che l'appaltatore dovrà concordare con la stazione appaltante; nella proposta di dettaglio, l'appaltatore dovrà tenere presente che l'attività sarà più concentrata nei mesi da ottobre a maggio sul territorio di Bologna, nei mesi di giugno, luglio e agosto anche fuori Bologna.

L'appaltatore dovrà rendersi disponibile a garantire la partecipazione agli incontri operativi e informativi organizzati dal Comune. Tutta la documentazione prodotta nell'ambito del servizio dovrà riportare i loghi del Comune di Bologna che verranno forniti dall'U. I. Salute e Città Sana – Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità all'appaltatore e sarà di proprietà del Comune.

In nessun caso le prestazioni rese dall'operatore economico aggiudicatario potranno essere sostitutive delle attività e delle funzioni del personale del Comune di Bologna.

Territorio di riferimento e proposta progettuale di minima

La proposta tecnica deve svolgersi prevalentemente nel territorio comunale di Bologna; deve svolgersi per almeno 40 interventi complessivi diretti all'utenza principale, di cui almeno 5/anno per pub o simili e 5/anno per interventi/evento ad elevata partecipazione giovanile; inoltre devono essere previsti almeno 12 interventi/microeventi complessivi, 2 per ogni Quartiere cittadino, nonché un evento da organizzare per la fine di ciascuna annualità del servizio come momento di riflessione e analisi socio-pedagogica sul mondo dei consumi bolognesi; resta inteso che nell'ambito della co-programmazione degli interventi con il Comune di Bologna laddove emergano locali e/o eventi al di fuori del territorio comunale particolarmente significativi, si potrà rimodulare l'offerta del servizio secondo il fabbisogno emergente, senza incremento di ore ma rimodulando quelle a disposizione per gli interventi sul territorio bolognese. Gli interventi al di fuori del territorio bolognese dovranno comunque sempre essere preventivamente autorizzati dal Comune di Bologna.

Monte ore annuale richiesto

Si prevede un fabbisogno ore sui 24 mesi contrattuali orientativamente di:

- 1640 (milleseicentoquaranta) ore destinate al lavoro diretto all'interno di almeno 40 (quaranta) locali/eventi di aggregazione giovanile, di cui almeno 1340 (milletrecentoquaranta) con l'utenza principale e almeno 300 (trecento) ore destinate al monitoraggio in loco della scena dei consumi bolognesi;
- 100 (cento) ore destinate a condivisione, informazione e formazione rivolta ai gestori e al personale che lavora nei locali e nei luoghi di aggregazione giovanile;
- 330 (trecentotrenta) ore destinate ad interventi di condivisione e confronto con le reti territoriali esistenti e promozione e gestione di iniziative per la comunità allargata, interventi complementari all'educativa di strada nei Quartieri e per incontri di programmazione e monitoraggio del servizio col Comune, su ogni problematica eventualmente emergente, e sulla valutazione degli esiti delle indagini sociologiche, nonché per l'organizzazione di interventi e/o microeventi localizzati in sedi di Quartiere e un evento annuale di sensibilizzazione alle tematiche oggetto del presente capitolato;
- 650 (seicentocinquanta) ore destinate sia al coordinamento dell'attività di equipe, comprensive della formazione/supervisione degli educatori (o equipollenti) sia all'attività di messa a punto dei questionari e loro somministrazione per le indagini sociologiche e monitoraggio delle tendenze in atto riscontrabili online e sui

social network, con analisi specifiche e restituzione in forma di relazione scientifica al Comune, comprensive di eventuali incontri con il Comune per la valutazione degli esiti.

Il monte ore minimo, richiesto per ogni ambito di attività, può essere rimodulato a fronte di eventuali esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo a carico del soggetto aggiudicatario di assolvere al monte ore totale richiesto. Tali eventuali rimodulazioni devono essere preventivamente concordate con U.I. Salute e Città Sana – Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Comune di Bologna.

All'operatore economico aggiudicatario del servizio verrà inoltre assegnato, per la medesima durata del contratto di servizio, un immobile di proprietà del Comune sito in Bologna Via Polese 28, identificato al foglio 158 del C.F. di Bologna, mapp. 179 subalterni 1-2, ad uso magazzino, come luogo di deposito della strumentazione e del materiale necessari per svolgere l'attività di prevenzione prevista dal bando. Trattandosi di immobile il cui utilizzo è strettamente connesso all'attività del servizio posto a bando, non sarà pertanto ammesso alcun utilizzo differente, nemmeno temporaneo. La consegna dell'immobile avverrà tramite specifico verbale, da stipularsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio, e che conterrà i dettagli e le modalità di utilizzo del bene.

Inoltre, sono in dotazione al servizio le seguenti strumentazioni: 1 etilometro Alcometer 600 touch-screen/Morgan, 2 etilometri torcia AlcoBlow/Morgan, 1 strumento di analisi Protzek/Morgan, - 1 smartphone Wiko Y61. Tali strumentazioni saranno consegnate all'aggiudicatario del servizio, tramite apposito verbale, contestualmente alla stipula del contratto di servizio. L'aggiudicatario è responsabile del corretto utilizzo di tali strumenti, della loro custodia e manutenzione, ed è tenuto a dare comunicazione all' U.I. Salute e Città Sana – Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Comune di Bologna di eventuali necessità in caso di malfunzionamento, perdita o furto.

Art. B4 – Figure professionali

Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad impiegare, per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.

In sede di offerta tecnica il soggetto proponente dovrà presentare la composizione del gruppo di lavoro, che dovrà contenere almeno:

- un coordinatore, in pianta organica presso l'organizzazione dell'aggiudicataria con documentato servizio continuativo per almeno 36 mesi, con laurea in psicologia ed esperienza almeno triennale in servizi e progetti rivolti in modo specifico alla prevenzione del disagio di preadolescenti/adolescenti/giovani e al tema dei consumi di sostanze illegali e legali, oltre che nel lavoro di rete/comunità;
- un sociologo, con laurea in sociologia o titoli equipollenti, con esperienza almeno biennale in indagini sociologiche afferenti gli ambiti oggetto del servizio;
- una equipe formata da educatori con esperienza almeno biennale che dovranno possedere titolo di educatore professionale di cui al decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, o titoli equipollenti; o da laurea in Scienze della formazione, o Scienze dell'Educazione, o Pedagogia o titoli equipollenti; o da educatori/operatori che abbiano svolto documentato servizio continuativo di almeno 24 mesi presso enti/organizzazioni che erogano servizi educativi-sociali afferenti gli ambiti dei consumi di sostanze legali e illegali, e che hanno rapporti consolidati con enti pubblici, e dovrà indicare, pena l'esclusione, i nominativi del coordinatore del servizio e del sociologo allegando relativo curriculum, che sarà oggetto di valutazione; nelle uscite notturne, almeno un educatore in pianta organica presso l'organizzazione dell'aggiudicataria e con documentato servizio continuativo di almeno 24 mesi dovrà possedere altresì il certificato di BLS.

Il profilo del coordinatore, responsabile dell'attività e che rappresenterà l'interfaccia nei rapporti con il Comune di Bologna per quello che riguarda le attività oggetto dell'aggiudicazione in particolare dovrà:

- assicurare l'efficace organizzazione delle attività;
- fornire un supporto metodologico che garantisca il raggiungimento dei risultati operativi attesi;
- rendersi disponibile a partecipare ad incontri richiesti dall'U.I. Salute e Città Sana - Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità - Comune di Bologna, sia relativi all'organizzazione e analisi dell'andamento delle attività, sia relativi alla interconnessione con gli altri soggetti coinvolti nella rete di collaborazione dei servizi;

- avere precisa conoscenza dell'organizzazione dei Servizi Sociali territoriali e dei Servizi Sanitari di Bologna, del servizio Area 15 integrato con AUSL Bologna, oltre che dei Servizi Educativi e degli Uffici Reti e Lavoro di Comunità dei Quartieri cittadini, per valutare, di concerto con l'Amministrazione appaltante, l'eventuale e più idoneo e coerente coinvolgimento e/o invio ai Servizi di casi di evidente o già conclamato disagio e per organizzare microinterventi/eventi tematici localizzati.

Il profilo professionale del sociologo dovrà avere esperienza in materia di analisi, studio e monitoraggio del mutamento dei fenomeni dei consumi nel settore delle dipendenze patologiche da sostanze legali e illegali, aventi per target i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani di età compresa tra gli 11/12 e i 19/20 anni.

ART. B5 – Rappresentante del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante il nominativo di un suo rappresentante quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato speciale d'appalto.

Art. B6 – Monitoraggio delle attività

Al soggetto aggiudicatario sarà richiesta un'attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo dei servizi, attraverso la realizzazione di report che saranno inviati all'U.I. Salute e Città Sana - Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Comune di Bologna. Al termine delle attività annuali (anno solare) di riferimento sarà inviato un report finale.

In questo specifico contesto con il termine monitoraggio si intende l'osservazione sistematica dei processi di erogazione, dei contenuti, degli aspetti metodologici e dei risultati quantitativi e qualitativi (output) delle azioni.

Per quanto riguarda il monitoraggio si intende, al minimo, la produzione e consegna dei seguenti documenti:

- Report bimensile in grado di dar conto di: prestazioni fornite, risorse utilizzate, numero di ragazzi coinvolti, numero di gestori/proprietari contattati, modalità di contatto con consumatori/frequentatori, caratteristiche dei consumi registrate oltre alla descrizione di eventuali situazioni problematiche riscontrate e dell'eventuale invio ai Servizi Sanitari (il report deve essere consegnato entro il giorno 15 di ogni mese per il lavoro svolto nei due mesi precedenti; si comincerà dal 15 del mese successivo a quello della stipula del contratto di servizio per il lavoro svolto nel tempo antecedente);

- Relazione di fine anno di intervento sui 12 mesi, che fornirà i dati quali-quantitativi relativi al numero complessivo degli interventi effettuati per tipologia di target; al complesso delle azioni messe in campo con individuazione degli strumenti utilizzati; l'analisi sociologica dei fenomeni di consumo riscontrati, con riferimento all'evoluzione del mondo dei consumi e delle sostanze maggiormente in uso nel contesto cittadino bolognese, anche in relazione ai report sui medesimi temi pubblicati periodicamente dal Dipartimento Politiche Antidroga; le eventuali modifiche in corso d'opera apportate all'erogazione del servizio, previa intesa con il Comune di Bologna; le risultanze qualitative sulla aumentata conoscenza del fenomeno relativo alle dipendenze (tramite questionari ad hoc, ove possibile).

La relazione sarà redatta secondo uno schema tipo che verrà fornito dal Comune di Bologna, prima dell'avvio del servizio, e dovrà essere consegnata entro e non oltre il 20 (venti) dicembre di ogni anno.

Prima dell'avvio delle attività, l'aggiudicataria dovrà concordare con l'U.I. Salute e Città Sana le modalità operative con cui realizzare il monitoraggio, gli strumenti e i formati da utilizzare.

Nell'ambito del processo di miglioramento continuo del servizio del presente Capitolato, avviato dal Comune di Bologna - Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – anche attraverso il coinvolgimento di Enti terzi specializzati in monitoraggio di processi e di prodotti sociali e sanitari posti in essere da Enti pubblici, l'appaltatore si obbliga a condividere un percorso di monitoraggio e verifica dell'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato anche con soggetti terzi individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. B7 – Obblighi del Comune

Il Comune di Bologna si impegna a comunicare, in forma scritta, all'aggiudicataria ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto